



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



"Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un'anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all'uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà"
(Norberto Bobbio)

FESI 2019 – Raggiunto l'accordo



Nel pomeriggio del 23 aprile u.s., si è tenuta la preannunciata riunione in video conferenza per discutere i termini dell'accordo per il pagamento del FESI 2019. Le disponibilità finanziaria, già disponibile ed esigibile, è di circa 134 milioni di euro per effetto della somma strutturale dello scorso anno a cui si sono aggiunti ulteriori 7 milioni provenienti dalla ripartizione prevista dal DPCM del 21.3.2018 (art.1 comma 680 della L. 205/2017). Ulteriori risorse, pari a circa 32 milioni di euro (lordo dipendenti) saranno rese disponibili, sempre per il FESI 2019, dal DPCM che provvederà alla ripartizione dei 210 milioni della specificità (somma a lordo di Amministrazione che sarà disponibile sul FESI solo sino a quando non verrà impegnata dal rinnovo contrattuale per retribuire l'operatività) e per le quali sarà fatta una coda all'accordo per verificare come distribuirle e su quali istituti.

L'accordo, anche per consentire il pagamento entro il prossimo mese di giugno al massimo luglio, è stato raggiunto sui medesimi istituti dell'anno precedente e per lo stesso importo. Unica

FLASH nr. 17 – 2020

- FESI 2019 – Raggiunto l'accordo
- Incostituzionale la disciplina anti-assenteisti nella parte in cui prevede a carico del dipendente pubblico responsabile di risarcire il danno d'immagine alla P.A.
- Garanzia della privacy sulle operazioni della polizia
- Bonus baby sitter: tempistica pagamenti
- Riduzione del canone d'affitto a causa coronavirus
- Il Ministero del Lavoro interviene sul tempo divisa
- Bollette: niente distacchi per chi non paga luce, acqua e gas
- Il contribuente co-dichiarante risponde in solido per i redditi del coniuge
- Coronavirus: mutui prima casa sospesi anche per i morosi

Incostituzionale la disciplina anti-assenteisti nella parte in cui prevede a carico del dipendente pubblico responsabile di risarcire il danno d'immagine alla P.A.

La Consulta, con la sentenza n. 61/2020, ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, che pone a carico del dipendente pubblico, responsabile di assenze indebite dal posto di lavoro commesse attraverso false attestazioni o certificazioni, l'obbligo di risarcire il danno d'immagine che la P.A. subisce a causa della sua condotta, perché eccede la delega conferita al Governo. Il legislatore infatti ha delegato al Governo solo la materia del procedimento disciplinare, senza la possibilità d'introdurre nuove fattispecie sostanziali in tema di responsabilità amministrativa.

La questione origina da un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Contabile nei confronti di una dipendente pubblica, colpevole di aver attestato falsamente la propria presenza in 4 giornate, e, per questo condannata a pagare 20.064,81 euro, di cui 64,81 a titolo di danno patrimoniale per percezione indebita della retribuzione e 20.000 euro per danno all'immagine alla P.A. stabilito in via equitativa, a causa della risonanza che il fatto ha avuto a livello di stampa locale.

La questione di legittimità costituzionale è eccepita dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbria, relativamente all'articolo 55 quater, comma 3 quater ultimo periodo del dlgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevedeva: "L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia."

Il giudice a quo, nel rimettere la questione alla Consulta ritiene violati gli articoli 76 e 3 della Costituzione. L'art. 76, che disciplina i decreti legislativi, dispone che: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

Questo perché la norma che si considera incostituzionale, è stata introdotta dal legislatore delegato eccedendo i limiti della delega. Il Governo infatti non avrebbe potuto introdurre norme sostanziali in grado di fissare criteri di liquidazione del danno all'immagine derivanti dalla falsa attestazione della presenza sul posto di lavoro da parte dei dipendenti pubblici, stabilendo un limite edittale minimo che mette in pericolo il rispetto del principio di proporzionalità tra la gravità del fatto concreto e la sanzione. Evidente, inoltre, l'eterogeneità dei poteri sanzionatori disciplinari del datore e di azione della Procura, altro elemento da cui emerge il palese eccesso di delega in cui è incorso il legislatore.

Eccepita, altresì, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in combinazione con gli articoli n. 23, 117 comma 1 Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU e art. 4 e Protocollo n. 7, perché la norma obbliga il giudice contabile ad applicare una condanna sanzionatoria, senza poter tenere conto concretamente della gravità della condotta del dipendente pubblico, in violazione del principio di proporzionalità. Nel caso di specie infatti, secondo il remittente, stante la tenuità del fatto e il carattere lieve delle violazioni commesse dalla dipendente la sanzione applicata appare eccessiva, sproporzionata e irragionevole.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61/2020, superando la censura avanzata e limitata all'ultimo periodo dell'art. 55 quater, comma 3 quater del dlgs. n. 165/2001, relativa alle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.

Per quel che concerne le ragioni della decisione, la Consulta, dopo aver illustrato nel dettaglio il quadro normativo relativo al danno all'immagine in generale e a quello causato alla P.A. tramite l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio o con altre modalità fraudolente, la Consulta ha considerato fondata al questione di legittimità

costituzionale avanzata dal remittente perché: "A differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subito dall'amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015. (...) Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa. (...) Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all'immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. (...) Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l'art. 76 Cost."

Garanzia della privacy sulle operazioni della polizia

Capita che durante i controlli a un posto di blocco il cittadino manifesti insofferenza e azioni, con il proprio cellulare, una registrazione o addirittura una diretta per documentare sui social le operazioni di controllo. Orbene, ci si chiede se il riprendere un poliziotto, nel corso di un accertamento amministrativo nei confronti di un cittadino avvenuto in un luogo pubblico, costituisca una violazione della privacy e se la tutela della riservatezza personale copra anche il lavoro dei dipendenti statali.

Secondo l'Avvocato Generale della Corte Europea di Giustizia, i funzionari dello Stato, nello svolgimento delle mansioni che ricoprono, hanno diritto a veder protette e riservate le proprie attività, lo svolgimento delle quali deve quindi ritenersi coperto da privacy. Una eccessiva esposizione a una platea ampia potrebbe, del resto, ostacolare l'esercizio di funzioni delicate come, appunto, i controlli della polizia. E ciò vale anche quando le informazioni pubblicate non sono sensibili (ossia non si viene a sapere dei nomi degli agenti) o quando le persone interessate stanno subendo un abuso. È del resto la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo a tutelare la privacy nella vita lavorativa.

Poiché caricare su internet informazioni personali è un trattamento di dati altrui e quindi richiede il consenso degli interessati, non si può pubblicare su internet un interrogatorio della Polizia o di qualsiasi altra forza dell'ordine. Senza dimenticare che, con l'approvazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR), le regole sono diventate più rigide e le sanzioni più severe.

Secondo l'Avvocato Generale della Corte Europea, solo una norma interna dello Stato Membro, che deroghi alla disciplina comunitaria, potrebbe consentire una tale invasione della privacy di chi svolge pubbliche funzioni nell'esercizio delle stesse. Deroga che, allo stato attuale, è prevista solo per le funzioni giornalistiche e tale non è certo quella dell'utente di un social network che vuol pubblicamente denunciare l'operato della polizia.

Pertanto, in assenza di diverse disposizioni, la ripresa e la registrazione di funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni presso il luogo di lavoro e la successiva pubblicazione della registrazione video su internet costituisce un trattamento di dati personali che è considerato vietato e, quindi, illecito penale.

L'avvocato generale però apre ad alcune eccezioni. Egli sostiene infatti che, nel caso di specie, non si può invocare la scriminante del diritto all'informazione del giornalista atteso che i dati sono stati raccolti, trattati e divulgati in assenza del dovuto consenso informato, l'autore non ha preso le dovute precauzioni per renderli anonimi (oscurare i volti, camuffare le voci etc.), manca un pubblico interesse né si evince una condotta realmente illecita della polizia. Da ciò sembrerebbe potersi dedurre che la pubblicazione dell'interrogatorio sarebbe lecita se ricorra una delle predette condizioni ossia se:

- gli agenti hanno dato il loro consenso ad essere ripresi,
- se, in assenza di consenso, ne sono stati oscurati i volti, le voci e i dati personali,
- se si è trattato di un abuso realmente grave da diventare di pubblico interesse per la collettività.

Bonus baby sitter: tempistica pagamenti



Col messaggio n. 1447 del 1 aprile 2020, l'Inps ha comunicato che il bonus babysitter sarà pagato a partire dal 15 maggio.

Ricordiamo che il bonus asilo nido è un contributo pubblico al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, o di forme di supporto, rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate: resta pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro).

L'accesso alla domanda online di bonus baby-sitting è disponibile direttamente nella homepage del sito Inps.

Lo stesso istituto chiarisce che il pagamento seguirà le regole del Libretto famiglia con rendicontazione il 3 del mese successivo. Per il pagamento del bonus babysitter, quindi, bisognerà attendere il 15 di maggio.

A beneficiarne le babysitter che, dal 5 marzo al 30 aprile (salvo ripresa anticipata delle lezioni), avranno svolto prestazioni occasionali di assistenza ai figli per massimo 15 giorni (il lavoro di maggio sarà retribuito a giugno, così via). Per quanto riguarda la rendicontazione delle ore fruite, dovrà avvenire entro il 3 maggio.

Nessuna incompatibilità, inoltre, tra bonus asilo nido e voucher baby sitting nel senso che il bonus asilo nido è cumulabile con il voucher Covid-19 (600/1.000 euro in alternativa al nuovo congedo per l'assistenza dei figli senza scuola).

Si era, infatti posto il problema relativo alla possibilità di erogare il bonus asilo nido durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

Al riguardo, l'Inps ha chiarito che «l'erogazione del bonus asilo nido avviene in base all'effettivo sostenimento dell'onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell'Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall'asilo, le ricevute di pagamento ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda ovvero mediante l'App Inps mobile, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell'anno successivo».

Dunque a rilevare per l'erogazione del bonus asilo nido è l'adempimento dell'onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l'obbligazione del versamento, per la durata dell'anno scolastico, della rata mensile o in un'unica soluzione.

Dunque, nei casi di contributo per la frequenza dell'asilo nido non sussiste incompatibilità con la concessione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l'attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all'accudimento dei minori nel nucleo familiare.

Tuttavia, nel nucleo familiare non deve esservi un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (Naspi, Cigo, indennità di mobilità), o un altro genitore disoccupato o non lavoratore con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Non si può cumulare il bonus con il congedo speciale. Non c'è alcun riferimento all'esclusione per limiti di reddito, né se l'attività è svolta in smart working.

Riduzione del canone d'affitto a causa coronavirus

La priorità assoluta, in questa fase dell'emergenza epidemiologica del Coronavirus, costantemente ribadita dal governo, è quella di garantire liquidità alle famiglie e alle imprese.

Liquidità che si ottiene, oltre che attraverso il riconoscimento di sussidi e indennità economiche di vario genere, anche con la sospensione dei termini dei versamenti delle imposte e, in generale, attraverso la riduzione dei costi da sostenere.

Seppur non obbligatorio, anche in questo periodo è ammessa la riduzione del canone d'affitto (sia per le famiglie, che per le imprese), purché, sostanzialmente, vi sia l'accordo tra le due parti contraenti (conduttori e proprietari).

Cominciamo col dire che, ai sensi dell'art. 10 del dl 133/2014, è possibile ottenere una riduzione del canone di locazione a prescindere se si tratti di una locazione di immobili a uso abitativo o commerciale, con cedolare secca o meno.

Non bisognerà pagare imposta di bollo o di registro, ma bisognerà semplicemente compilare l'accordo fra le parti e uno specifico modello, il Cosiddetto Modello 69.

Nell'accordo devono essere necessariamente indicati:

- I dati di locatore e inquilino;
- Il canone annuale inizialmente stabilito;
- Il canone ridotto pattuito;
- Il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà l'importo più basso.
- Il tutto dovrà essere inviato allo stesso ufficio presso il quale è stata fatta la registrazione.

In questo modo il proprietario non sarà costretto a pagare le imposte sulle somme non effettivamente riscosse.

Il Ministero del Lavoro interviene sul tempo divisa

Il Ministero del Lavoro è recentemente intervenuto con uno specifico interpello (Interpello n. 1-2020 Ministero Lavoro), in relazione ad un quesito posto da una organizzazione sindacale sulla natura e l'eventuale retribuzione del tempo che il lavoratore impiega a indossare gli indumenti lavorativi.

Vediamo come risponde il Ministero del lavoro, dopo avere percorso e analizzato le soluzioni adottate dalla Cassazione sul punto.

Il tempo per indossare e togliere la divisa rientra nell'orario lavorativo se il datore impone d'indossare certi indumenti e di tenerli sul posto di lavoro. I chiarimenti del ministero

Dalla lettura dell'art 1 del dlgs n. 66/2013 parrebbe che il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la tuta non possa considerarsi come rientrante nell'orario lavorativo perché in quel momento non si può affermare che il dipendente stia svolgendo le sue mansioni.

Vero tuttavia, che in assenza di una specifica disposizione di legge, in grado di fornire indicazioni precise in tal senso, occorre fare riferimento alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la quale fornisce due soluzioni diverse:

se il lavoratore può portare gli indumenti da lavoro a casa e quindi andare sul posto di lavoro con indosso la divisa allora il tempo impiegato a vestirsi non può considerarsi tempo destinato al lavoro;

se però il lavoratore è obbligato a conservare e indossare gli indumenti sul posto di lavoro, allora il tempo impiegato a vestirsi deve considerarsi come orario lavorativo.

Tale indirizzo interpretativo ha trovato conferma per gli infermieri. Indossare il camice infatti, in questo caso, deve considerarsi attività propedeutica alla prestazione lavorativa, perché anteriore e funzionale allo svolgimento della stessa.

La recente ordinanza della Cassazione n. 505/2019 ha poi precisato che "il tempo di tuta e doccia deve essere retribuito ove sia eterodiretto dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione."

Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale operata, il Ministero conclude che "l'attività di vestizione e svestizione debba essere inclusa nell'orario di lavoro (...) nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro."

Bollette: niente distacchi per chi non paga luce, acqua e gas

E' stato prorogato il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e imprese - avviato dallo scorso 10 marzo (leggi). Lo ha deciso l'Arera, adeguandosi all'ultimo dpcm dell'1 aprile 2020 che ha prolungato la validità di tutte le misure restrittive per l'emergenza coronavirus. Con due delibere, in corso di pubblicazione, l'autorità informa anche di aver introdotto nuovi criteri di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e facilitato l'invio della bolletta elettronica.

Così come già previsto dall'Autorità con la delibera precedente (Delibera 60/2020/R/com), la sospensione dei distacchi per morosità riguarda:

- per l'elettricità tutti i clienti in bassa tensione,
- per il gas tutti i clienti domestici e quelli non domestici con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
- per il settore idrico si fa riferimento - invece - a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.

Rimane ugualmente in vigore l'obbligo di rialimentare le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020.

Analogamente, spiega l'Arera, "dal termine del periodo di proroga il fornitore interessato a disalimentare o ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora e, con particolare riferimento al settore idrico, il gestore è chiamato a reiterare tutte le comunicazioni previste dalla disciplina vigente per la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura".

Per quanto riguarda i nuovi criteri di rateizzazione, l'autorità ha previsto che, in caso di mancato pagamento delle bollette in scadenza o emesse nel periodo di blocco, gli operatori dei servizi di tutela, titolari di contratti PLACET e del Servizio Idrico Integrato "sono tenuti ad inserire nella prima comunicazione di sollecito o nella comunicazione di costituzione in mora l'offerta al cliente/utente di poter rateizzare i relativi importi senza il pagamento di interessi, secondo le regole previste dall'Autorità, e in particolare, per il settore idrico, secondo le modalità di rateizzazione oggi già previste in caso di morosità".

Al fine di minimizzare i disagi legati ai possibili ritardi di consegna derivanti da criticità del servizio postale per emergenza sanitaria Covid-19, gli operatori avranno poi la facoltà di inviare le bollette anche in formato elettronico agli utenti che hanno fornito recapito di posta elettronica o telefono mobile.

Contestualmente, potranno ricordare che il pagamento può essere svolto anche attraverso metodi automatici (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), e che si può richiedere di ricevere la bolletta in formato elettronico al posto di quella cartacea "avendo diritto - per i clienti di elettricità e gas naturale - ad uno sconto scegliendo di aderire ad entrambe le opportunità".

Infine, gli operatori dovranno fornire ai clienti finali un recapito per verificare la veridicità delle informazioni rese.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Il contribuente co-dichiarante risponde in solido per i redditi del coniuge

Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, la responsabilità solidale dei coniugi opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante.

Il principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 7803 del 14 aprile 2020.

La decisione – Il ricorso segue alla notifica di una cartella di pagamento notificata a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze che avevano confermato la legittimità degli avvisi di accertamento, emessi in rettifica delle dichiarazioni “congiunte” presentate dal marito dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 17, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (nella formulazione vigente *ratione temporis*).

Detto ricorso veniva respinto sia dalla CTP che dalla CTR. A parere del giudice di merito l’operato dell’Agenzia doveva ritenersi legittimo in quanto era stato prodotto in giudizio il documento estratto dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria attestante che l’iscrizione a ruolo era avvenuta nei confronti del coniuge della ricorrente, in qualità di intestatario, e della stessa ricorrente in qualità di coobbligata, la quale aveva ricevuto la notificazione della cartella non come debitrice principale, ma appunto come coobbligata.

In sede di appello era respinto anche l’ulteriore motivo di doglianza secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi co-dichiaranti dovrebbe intendersi limitata alle obbligazioni tributarie derivanti direttamente dal contenuto della dichiarazione congiunta e non si estenderebbe alle maggiori imposte accertate in capo ad uno solo dei coniugi.

La contribuente ha impugnato la sentenza de qua lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, della Legge n. 114/77 per avere affermato che la responsabilità dei coniugi, in caso di dichiarazione congiunta, sussista anche in ordine alla maggiore imposta, accertata a carico di uno di essi, e non soltanto in ordine all’imposta dovuta in base alla dichiarazione congiunta.

Il motivo è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità che hanno rigettato il ricorso. Il cit. art. 17, nella versione *ratione temporis*, prevede che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi.

Tale normativa deve essere letta “nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali”.

Resta tuttavia salva la possibilità, per la moglie, di contestare nel merito l’obbligazione del marito, “entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge”.

Ne consegue, quindi, la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta, che opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell’informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Coronavirus: mutui prima casa sospesi anche per i morosi

Il Fondo di solidarietà istituito per sostenere coloro che contraggono un mutuo per l'acquisto della prima casa è stato istituito con la legge n. 244/2007. Grazie a questo strumento, chi ha contratto il mutuo, se si trova in una difficoltà economica temporanea, può ottenere la sospensione delle rate del mutuo. Il beneficio naturalmente è previsto solo in situazioni determinate, come la perdita del lavoro o la sopravvenuta morte o invalidità grave del titolare del mutuo.

Il decreto Cura Italia n. 18/2020, all'art. 54 estende il Fondo Gasparrini a coloro che hanno subito, a causa dei provvedimenti intrapresi dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid, la sospensione dell'attività lavorativa per 30 giorni lavorativi consecutivi o la riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni nella misura pari ad almeno il 20% di quello complessivo.

Per questi eventi il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa viene sospeso per un periodo minimo di 6 mesi fino a un massimo di 18 in base all'entità della diminuzione della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Professionisti e autonomi possono usufruire del fondo se auto-certificano "di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus."

Il sito della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, nella pagina dedicata a fornire ai lettori le istruzioni necessarie sul funzionamento del Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, chiarisce che dal giorno in cui la Concessionaria conclude positivamente l'istruttoria della richiesta di sospensione, la banca procede all'attivazione della sospensione dell'ammortamento del mutuo nel termine di 30 giorni lavorativi, o 45 se si tratta di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie cartolarizzate. Periodo di sospensione che "include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la presentazione della domanda."

Può accedere al Fondo il proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale, titolare di un contratto di mutuo per l'acquisto dello stesso, di importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno e in una condizione di ritardo nel pagamento delle rate fino a 90 giorni consecutivi al momento in cui presenta la domanda.

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato è sufficiente che le condizioni richieste per ottenere la sospensione sussistano in capo a uno dei mutuatari. Qualora poi uno dei soggetti cointestatari del mutuo siano impossibilitati a sottoscrivere la domanda a causa dell'emergenza Covid 19, chi la avanza può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in loro nome e per loro conto.

Sempre sul sito della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è presente l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di sospensione del mutuo, che variano naturalmente in base ai casi che impediscono al titolare di rispettare l'impegno preso.

Acquisita la documentazione la banca, invia la domanda alla Concessionaria e provvede, poi, alla registrazione della domanda e all'acquisizione dell'identificativo della pratica. Entro 10 giorni invia tutta la documentazione obbligatoria alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che entro i 15 successivi comunica la sua decisione motivando l'eventuale rigetto alla banca, che a sua volta deve comunicarlo al cliente.

